

D.D. rep. n. 76/2020 Tit. I/13

IL DIRETTORE

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", emanato con D.R. 645 del 17/10/2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 261 dell'8/11/2016 ed entrato in vigore dal 23/11/2016;
- Visto** l'art. 23, comma 3, lett. b) dello Statuto di Ateneo, disciplinante la composizione del Consiglio di Dipartimento, che afferma che oltre ai professori e ricercatori afferenti al dipartimento stesso, partecipano le sotto indicate rappresentanze studentesche:
- *una rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento e dei titolari di assegni di ricerca nel numero previsto dalla legislazione vigente;*
- Visto** l'art. 33, comma 4 del predetto Statuto, disciplinante la composizione del Consiglio di Corso di Studio, che afferma che oltre ai professori e ricercatori che insegnano e afferiscono al Consiglio di Corso di Studio, partecipa una rappresentanza degli studenti pari alla misura minima prevista per legge;
- Visto** il nuovo Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 526 del 24/07/2017, modificato con DD.RR. n. 903 del 06.11.2018 e n. 362 del 15.04.2019;
- Visto** l'art. 61 del citato Regolamento elettorale di Ateneo, disciplinante la componente elettiva del Consiglio di Dipartimento, di cui all'art. 23, comma 3° dello Statuto, sia composta, tra le altre, da una rappresentanza degli iscritti ai dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento pari al più piccolo numero intero non inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti del consiglio e da un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca del dipartimento;
- Visto** l'art. 107 del Regolamento Elettorale di Ateneo, disciplinante la componente elettiva del Consiglio di Corso di Studio, che afferma che oltre ai docenti di ruolo partecipa una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti al CCdS pari al più piccolo numero intero non inferiore al 15% del numero complessivo dei Componenti del CCdS;
- Visto** il D.R. n. 648 del 03/08/2018 con il quale il Prof. Antonio Fiorentino è stato nominato Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche, per il triennio accademico 2018/2020;
- Visto** il D.D. n. 230 del 14/06/2018 con il quale è stata nominata la rappresentanza studentesca in seno al Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche e in seno ai Consigli di Corso di Studio afferenti per il biennio 2018/2020;
- Considerato** che, ai sensi degli artt. 62 comma 1 e 108 comma 1 del vigente Regolamento Elettorale, la convocazione del corpo elettorale – relativi, il primo alla rappresentanza in seno al Consiglio di Dipartimento, il secondo alla rappresentanza in seno ai Consiglio di Corso di

Studio - deve avvenire almeno ottanta giorni prima della scadenza del mandato della rappresentanza studentesca;

Visti

gli artt. 62 comma 4 e 108 comma 3° del vigente Regolamento Elettorale -relativi rispettivamente alla convocazione del corpo elettorale per il Consiglio di Dipartimento e per il Consiglio di Corso di Studio- il Direttore del Dipartimento, con il provvedimento di indizione, provvede ad individuare:

- il gestore tecnico dell'elezione e l'ufficio competente;
- il numero degli eligendi per ciascuna delle componenti elettive;
- gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo per ciascuna delle componenti da eleggere;
- le modalità e i termini per il deposito delle liste dei candidati per la rappresentanza studentesca e il numero delle preferenze esprimibili;
- i membri della commissione elettorale;
- il luogo di ubicazione del seggio con i relativi orari di apertura e chiusura;
- la data della votazione che deve essere compresa tra il sessantesimo e il settantesimo giorno dalla data di emanazione del provvedimento di indizione.

DECRETA

Per i motivi citati in premessa:

Art. 1 – Indizione delle elezioni

Sono indette, per i giorni **5 e 6 maggio 2020**, le elezioni per la designazione:

- A. in seno al Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche, di:
- 1) n. 14 rappresentanti degli iscritti a dottorati di ricerca e a corsi di laurea e laurea magistrale attivati e coordinati dal Dipartimento;
 - 2) n. 1 rappresentante dei titolari di assegni di ricerca del Dipartimento.
- B. in seno al Consiglio di Corso di Studio Aggregato di Scienze Biologiche e Biologia di:
n. 4 rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Laurea in Scienze Biologiche e Magistrale in Biologia;
- C. in seno al Consiglio di Corso di Studio di Farmacia di:
n. 3 rappresentanti degli iscritti al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia;
- D. in seno al Consiglio di Corso di studio Aggregato di Biotecnologie e Molecular Biotechnology di:
n. 3 rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Laurea in Biotecnologie e Magistrale in Molecular Biotechnology;
- E. in seno al Consiglio di Corso di Studio Aggregato di Scienze Ambientali e Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio di:
n. 3 rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Laurea in Scienze Ambientali e Magistrale in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio;

- F. in seno al Consiglio di Corso di Studio Magistrale di Scienze degli Alimenti e della Nutrizione Umana di:
n. 2 rappresentante degli iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Scienze degli Alimenti e della Nutrizione Umana.

Coloro che risulteranno eletti sono rieleggibili una sola volta ed il loro mandato durerà per il biennio 2020/2022.

L'ufficio competente per l'elezione è la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche sita in Caserta alla Via Vivaldi, 43.

Art. 2 – Gestore tecnico delle elezioni

Il gestore tecnico dell'elezione è individuato nel Sig. Maurizio Muselli, in servizio presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche.

Il predetto gestore seguirà il procedimento elettorale sulla piattaforma di e-voting nelle fasi di attivazione tecnica del procedimento, di inserimento degli elettorati attivo e passivo e delle candidature, di apertura e chiusura delle operazioni di voto e di estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti.

Art. 3 - Votazioni

Le votazioni avranno luogo,

il giorno **5 maggio 2020, dalle ore 9:00 alle ore 17:30,**

il giorno **6 maggio 2020, dalle ore 9:00 alle ore 15:00.**

Saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risulteranno iscritti, il quattordicesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, a dottorati di ricerca, corsi di laurea e laurea magistrale attivati e coordinati dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche.

Ai fini dell'elezione della rappresentanza dei titolari di assegni di ricerca, gli elettorati attivo e passivo spettano ai titolari di assegni di ricerca di durata almeno annuale e coordinati dal Dipartimento alla data di emanazione del provvedimento di indizione.

L'elettore esprimerà il proprio voto attraverso una postazione elettronica appositamente allestita presso il seggio elettorale, che assicurerà la segretezza delle operazioni. Ad ogni elettore saranno fornite le credenziali per l'accesso al sistema elettronico di voto, unitamente alle istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

- **Ai fini dell'elezione della rappresentanza studentesca in seno al Consiglio di Dipartimento e della rappresentanza studentesca in seno ai Consigli di Corso di Studio ogni elettore potrà esprimere, all'interno di un'unica lista, un numero massimo di preferenze pari a 1/3 degli eletti.**
 - Ciascun iscritto a dottorati di ricerca, corsi di laurea e laurea magistrale attivati e coordinati dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche, ai fini dell'elezione della rappresentanza in al Consiglio di Dipartimento, potrà esprimere all'interno di un'unica lista un massimo di 4 preferenze.



- Per la designazione della rappresentanza studentesca in seno ai Consigli di Corso di Studio, potrà essere espresso all'interno di un'unica lista una sola preferenza.
- **Ai fini dell'elezione del rappresentante dei titolari di assegni di ricerca, ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.**

L'elezione sarà valida se vi prenderà parte almeno il 3% degli aventi diritto al voto.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto la prescritta maggioranza, previa verifica della regolarità delle operazioni di voto da parte della Commissione Elettorale.

La costituzione e l'ubicazione dei seggi elettorali saranno stabiliti con successivo decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche, e pubblicati sul sito web del Dipartimento.

Art. 4 – Commissione Elettorale Locale

La verifica e validazione delle liste di candidati, la verifica delle operazioni elettorali, la decisione di eventuali ricorsi e l'approvazione dei risultati elettorali verrà effettuata, con il supporto dell'ufficio competente per l'elezione, da una Commissione Elettorale Locale composta dai seguenti componenti:

Prof. Antonio Fiorentino, Direttore del Dipartimento – Presidente;
Prof.ssa Severina Pacifico – Componente
Prof.ssa Carla Isernia - Componente
Prof.ssa Marina Isidori – Componente
Prof. Elio Coppola – Componente
Prof. Roberto Fattorusso – Componente.

Art. 5 – Elettorato attivo e passivo

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti:

- l'elettorato attivo spetta agli studenti che risultino iscritti, il 14° giorno precedente la data fissata per l'elezione, a dottorati di ricerca, corsi di laurea e laurea magistrale attivati e coordinati dal dipartimento.
- l'elettorato passivo spetta agli studenti di medesima tipologia che risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso ai corsi del dipartimento alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature e che risultino inseriti nelle liste elettorali, fermi restando i limiti di eleggibilità di cui al comma 1 lettera g) e al comma 10 dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Sono esclusi dall'elettorato passivo gli studenti che hanno già maturato un numero di anni di iscrizione al proprio corso di studio o a corsi di studio dell'Ateneo di pari livello per un numero di anni complessivi superiore a quello previsto per il corso attualmente frequentato aumentato di un'unità.

Art. 6 - Candidature

Le candidature devono essere contenute in liste, corredate da dichiarazioni di candidatura individuali.

Il numero minimo di candidati da inserire nelle liste deve corrispondere al numero minimo di rappresentanti degli studenti da eleggere più una unità. Le liste possono prevedere un numero massimo di candidati corrispondente al numero dei rappresentanti da eleggere più n. 3 unità.

Ciascuna lista, con le relative dichiarazioni di candidatura, deve essere presentata all'ufficio dell'area didattica del DiSTABiF (nei giorni e orari di apertura al pubblico) da uno studente munito di elettorato attivo e non candidato in alcuna lista, entro le ore 12:00 del 1 aprile 2020.

Ai fini dell'accertamento dell'avvenuta presentazione della lista, nei termini di cui sopra, fa fede la data di acquisizione attestata dalla struttura accettante.

I candidati devono indicare, nel modello predisposto dalla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche: il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il corso di studio di appartenenza, il numero di matricola, l'anno di corso o l'anzianità di fuori corso. Al modello va allegata una fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento.

Ciascuno studente non può presentare la propria candidatura in più liste a pena di esclusione da tutte le liste. Ogni lista deve essere contrassegnata da un simbolo e da una denominazione.

La modulistica necessaria sarà in distribuzione, oltre che presso l'ufficio anzidetto, anche sul sito web del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche

Art. 7 – Presentazione e sostegno alle liste

La lista andrà presentata dallo studente che ha apposto la prima firma di appoggio alla lista stessa, lo stesso può individuare, tra gli studenti che non sono candidati, un solo rappresentante di lista per ogni seggio, con l'esclusivo compito di presenziare allo svolgimento delle elezioni.

Le liste devono essere corredate da un numero di firme di sostegno pari almeno al numero dei candidati e non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto alla data di emanazione del bando.

Coloro che intendano appoggiare una lista dovranno apporre firma su apposito modulo presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche, nei 7 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione, alla presenza di un'unità del personale del citato ufficio.

Ciascuno studente non candidato può appoggiare la presentazione di una sola lista.

Art. 8 - Approvazione candidature

Nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste e delle relative firme di appoggio, l'ufficio competente procede alla verifica delle stesse assegnando un numero ad ogni lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione, effettuando verbale di dette operazioni.

L'ufficio competente, in caso di simboli o denominazioni scorretti o sconvenienti, invita il presentatore della lista a modificarli nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza della lista stessa. In caso di simboli o denominazioni confondibili l'ufficio competente invita i presentatori delle liste successivamente presentate ad apportare le necessarie modifiche nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza delle stesse.

L'ufficio competente esclude dalle liste dei candidati i nominativi di coloro che non sono candidabili nonché di coloro che hanno presentato la candidatura in più liste.

L'ufficio competente esclude dalla lista delle firme di appoggio i nominativi di coloro che hanno sostenuto la candidatura di più liste.

L'elenco delle liste ammesse è pubblicato sul sito internet del Dipartimento.

Art. 9 – Liste elettorali

Le liste degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo sono predisposte dalla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche - sita in Caserta, alla via Vivaldi, 43 - e messe a disposizione di chi abbia interesse presso il medesimo ufficio e pubblicate sul sito web del Dipartimento e di Ateneo.

Avverso eventuali errori ed omissioni gli aventi diritto all'elettorato esclusi dalle liste possono effettuare segnalazione alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche entro 3 giorni lavorativi dalla data della pubblicazione. Eventuali modifiche andranno effettuate entro 5 giorni dalla segnalazione.

Art. 10 – Proclamazione e nomina degli eletti

I candidati che hanno ottenuto la prescritta maggioranza sono proclamati eletti da parte del Direttore del Dipartimento, previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali da parte della Commissione Elettorale Locale. La proclamazione viene pubblicata sul sito internet del Dipartimento.

Entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il Direttore del Dipartimento provvede con apposito provvedimento alla nomina degli eletti.

Le componenti elettive degli studenti e dei titolari di assegni di ricerca durano in carica 2 anni e sono rieleggibili una sola volta.

Art. 12 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni regolamentari emanate con D.R. n. 526 del 24/07/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di Dipartimento.

Caserta, 3 marzo 2020